

Determinazione delle pene accessorie in materia di bancarotta fraudolenta: l'intervento della Consulta e delle Sezioni Unite.

di *Federica Barbero*

CORTE COST., SENT. 25 SETTEMBRE – 5 DICEMBRE 2018, N. 222

PRESIDENTE LATTANZI, REDATTORE VIGANÒ

CASS. PEN., SEZIONI UNITE, SENT. 3 LUGLIO 2019 (UD. 28 FEBBRAIO 2019), N. 28910

PRESIDENTE CARCANO, RELATORE BONI

Sommario. **1.** Premessa. – **2.** Il regime sanzionatorio del reato di bancarotta fraudolenta. – **3.** La questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, ult. co., l. fall. – **4.** L'intervento della Corte Costituzionale. – **5.** La determinazione delle pene accessorie a seguito dell'intervento della Consulta. – **6.** Intervengono le Sezioni Unite con sent. 28910 del 2019. – **7.** La sorte delle sentenze passate in giudicato prima della sentenza Corte Cost. n. 222 del 2018. – **8.** Conclusioni.

1. Premessa.

Di recente, il regime sanzionatorio previsto per il reato di bancarotta fraudolenta ha formato l'oggetto di importanti pronunce del Giudice delle leggi, nonché della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, il *punctum dolens* rilevato nelle pronunce qui annotate consiste nella previsione di pene accessorie che, caratterizzate per l'essere obbligatorie nell'*an* e fisse nel *quantum*, di fatto creano un meccanismo sanzionatorio di difficile compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, nonché con la necessaria funzione rieducativa della pena.

Come si vedrà *infra*, con sentenza n. 222/2018 la Consulta è intervenuta in materia, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ult. co., l. fall., nella parte in cui dispone “*la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa*”, anziché “*la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni*”.

Successivamente, le Sezioni Unite, con sentenza n. 28910/2019, muovendo dalla predetta decisione della Corte Costituzionale, hanno affrontato la diversa, ma consequenziale, questione relativa alla determinazione in concreto delle pene

accessorie temporanee, previste per il reato di bancarotta fraudolenta, per cui la legge indica un termine di durata non fissa (*fino a dieci anni*).

Sul punto, lo si anticipa, gli Ermellini hanno ripudiato il meccanismo dell'equiparazione meccanica della durata della pena accessoria a quella della pena principale in concreto inflitta, (correttamente) favorendo, invece, l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 c.p..

Di seguito, pertanto, si procederà a un'attenta disamina del sistema sanzionatorio previsto per il reato di bancarotta fraudolenta, alla luce delle innovative pronunce giurisprudenziali intervenute.

2. Il regime sanzionatorio del reato di bancarotta fraudolenta.

Il reato di bancarotta fraudolenta è previsto all'art. 216 della legge fallimentare e punisce con la pena della reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti (comma 1, n. 1, cd. bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione); ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (comma 1, n. 2, cd. bancarotta fraudolenta documentale).

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commetta alcuno dei fatti preveduti dal comma 1, n. 1, ovvero sottragga, distrugga o falsifichi i libri o le altre scritture contabili¹ (comma 2, cd.

¹ La disciplina dei reati di bancarotta è stata recentemente modificata dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", avente l'obiettivo, come indicato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 del 10 gennaio 2019, "*di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze*".

A seguito di tale intervento normativo, la disciplina della bancarotta viene inserita all'interno del Titolo IX del nuovo Codice, dedicato alle "Disposizioni penali" (artt. 322-347), e, tra le principali novità, viene sostituito il termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale".

Così, il delitto di bancarotta fraudolenta è oggi previsto all'art. 322 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, secondo cui "*È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:*

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1,

bancarotta fraudolenta post fallimentare). In ultimo, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione (comma 3, cd. bancarotta fraudolenta preferenziale).

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 223 l. fall., le stesse pene si applicano a soggetti diversi dall'imprenditore, le cui condotte integrano il reato di bancarotta fraudolenta, cosiddetta impropria².

Accanto alle pene principali, l'art. 216 l. fall. impone(va) al Giudice l'applicazione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per la durata fissa di dieci anni.

Ebbene, è proprio con riferimento alle suddette pene accessorie che la Corte Costituzionale prima, e la Corte di Cassazione poi, sono recentemente intervenute. Tali pene, dunque, non solo risulta(va)no obbligatorie nell'*an*, ma anche fisse nel *quantum*, non lasciando al Giudice alcun margine di discrezionalità per l'individualizzazione della pena da infliggere in concreto al condannato.

Se da un lato è possibile ricondurre tale previsione normativa a una scelta di politica criminale – tendente alla estensione dell'effetto di prevenzione speciale negativa, oltre che a una maggiore capacità deterrente dell'incriminazione ed avente lo scopo di allontanare il reo dall'ambito di attività imprenditoriali per un lungo periodo di tempo – non può negarsi la difficile compatibilità di un sistema sanzionatorio così delineato con i fondamentali principi costituzionali vigenti in materia.

La questione sottesa, dunque, concerne la possibile contrarietà di una pena prevista in via obbligatoria e in misura fissa con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione della pena, nonché con la funzione rieducativa della stessa.

ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

3. *È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.*

4. *Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni*".

² Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria è oggi previsto ai sensi dell'art. 329 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, secondo cui: "1. *Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.*

2. *Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:*

a) *hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.*

b) *hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.*

3. *Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4*".

Si rammenta, al riguardo, che la Consulta era già intervenuta in materia³, precisando che, in generale, sussiste l'esigenza di un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile un adeguamento individualizzato e proporzionale delle pene inflitte e che, pertanto, svolga una funzione di giustizia e di tutela delle posizioni individuali, nonché di limite alla potestà punitiva statale.

Così, secondo la Corte Costituzionale, *“previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale ed il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato”*⁴.

Alla luce di tale disposto, dunque, si ritiene ora possibile procedere con ordine all'analisi delle ragioni poste a fondamento dei recenti arresti giurisprudenziali, nonché svolgere, in merito, alcune opportune riflessioni.

3. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, ult. co., l. fall.

La questione relativa alla legittimità costituzionale di un quadro sanzionatorio che prevede, per il reato di bancarotta fraudolenta, delle pene accessorie fisse e inderogabili non è nuova al Giudice delle Leggi.

In passato, difatti, la Corte Costituzionale si era trovata a decidere un caso non dissimile, seppur non perfettamente corrispondente a quello odierno⁵.

In estrema sintesi, anche in passato è stata evidenziata la potenziale incompatibilità tra le pene accessorie fisse, della durata di dieci anni, e i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 27 Cost..

I giudici rimettenti, ritenendo preclusa un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 216 l. fall., chiedevano alla Corte di aggiungere le parole *“fino a”* all'ultimo comma dell'art. 216, in modo che venisse consentita l'applicazione dell'art. 37 c.p. per la determinazione concreta delle pene nel caso di specie.

A tali quesiti, però, la Consulta non rispondeva in modo risolutivo, in ragione della dichiarata inammissibilità delle questioni sollevate. Così, la Corte concludeva evidenziando che *“risulta evidente che l'addizione normativa richiesta dai giudici a quibus non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento di questa Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Pertanto deve farsi applicazione del principio, più volte espresso, secondo il quale sono inammissibili le questioni di costituzionalità relative a materie riservate alla discrezionalità del legislatore e che si risolvono in una richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato”*.

Nondimeno, la Consulta precisava che tale intervento additivo richiesto non avrebbe comunque costituito l'unica soluzione prospettabile, in quanto ben potrebbe

³ Corte Costituzionale, Sentenza 2 aprile 1980, n. 50.

⁴ Corte Costituzionale, Sentenza 2 aprile 1980, n. 50.

⁵ Corte Costituzionale, Sentenza 21 maggio 2012, n. 134.

prevedersi una pena accessoria “*predeterminata ma non in misura fissa (ad esempio da cinque a dieci anni) o una diversa articolazione delle pene accessorie in rapporto all’entità della pena detentiva*”.

Tale pronuncia assumeva, dunque, la valenza di monito, cui, tuttavia, non faceva seguito l’intervento legislativo auspicato, sicché non sembrava precluso al Giudice *a quo* di sollecitare nuovamente la Consulta a porre rimedio all’illegittimità costituzionale, già accertata ma non dichiarata.

E, infatti, con la recente ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale⁶, la Suprema Corte di Cassazione ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27, 117 co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU e 1 Protocollo n. 1 CEDU, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ult. co., e 223 l. fall., nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli conseguano obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Nel caso di specie, la pena accessoria fissa è stata ritenuta violativa dell’art. 3 Cost., secondo cui è necessario che la pena sia proporzionata “*all’effettiva entità e alle specifiche esigenze dei singoli casi*”, dell’art. 4 e dell’art. 41 Cost., poiché incide in modo indiscriminato sulla possibilità dell’interessato di esercitare il suo diritto al lavoro e di libera iniziativa economica, e dell’art. 27 Cost., in quanto la risposta sanzionatoria dovrebbe adeguarsi ai casi concreti in modo da rendere quanto più “personale” possibile la responsabilità penale, nonché tendere alla rieducazione del condannato.

Infine, la disposizione censurata suscita dubbi di costituzionalità anche con riferimento all’art. 117 co. 1 Cost., in relazione agli artt. 8 CEDU e 1 Protocollo n. 1 CEDU, in quanto, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, per “vita privata” si intendono anche le attività professionali e commerciali, rispetto alle quali le limitazioni derivanti dall’applicazione della pena accessoria devono considerarsi ingerenze nel godimento del diritto al rispetto della vita privata e del diritto di proprietà.

L’ordinanza in oggetto, peraltro, scaturisce da uno dei processi relativi alla nota vicenda Parmalat e, ancora una volta, evidenzia la difficile compatibilità tra il sistema sanzionatorio previsto per il delitto di bancarotta fraudolenta, precisamente con riferimento alle pene accessorie, con i già richiamati principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza della pena.

Sulla questione in esame va dato atto di un netto contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo orientamento, dette pene accessorie non sono realmente “determinate” dal legislatore ma solo quantificate nel massimo, con la conseguenza che trova applicazione l’art. 37 c.p., e consequenziale durata identica della pena

⁶ Cass. Pen., Sez. I, ord. 6 luglio 2017, n. 52613.

accessoria rispetto a quella principale⁷. A fondamento di tale assunto milita una interpretazione della norma, secondo cui la proposizione “*per la durata di dieci anni*” deve essere intesa come estensione massima della pena.

Un secondo orientamento, invece, propende per il carattere obbligatorio, fisso e inderogabile della pena accessoria, che, essendo stata predeterminata dal legislatore, sfugge così all'applicazione dell'art. 37 c.p.⁸.

A sostegno di tale tesi, peraltro, concorrono sia il dato letterale dell'art. 216, ult. co., l. fall., sia il confronto sistematico con il successivo art. 217, che comporta l'applicazione “*fino a due anni*” della pena accessoria, dimostrando, dunque, che la proposizione prevista all'art. 216, ult. co., corrisponde a una pena determinata e altro non è che il risultato di una chiara scelta legislativa.

Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale e sulle orme della citata sentenza n. 50 del 1980 della Corte Costituzionale, le pene accessorie fisse previste per il reato di bancarotta fraudolenta risultano, pertanto, stridere con il principio di mobilità della pena, nel senso di una predeterminazione della medesima, quantomeno, tra un minimo e un massimo edittale.

4. L'intervento della Corte Costituzionale.

Con la sentenza n. 222 del 2018 il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ult. co., l. fall., nella parte in cui dispone “*la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa*”, anziché “*la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni*”.

A tale pronuncia è conseguita una profonda modifica del sistema sanzionatorio dei delitti di bancarotta fraudolenta, con specifico riguardo alle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Queste ultime, difatti, ora non sono più previste in misura fissa (*per la durata di dieci anni*), bensì individuate solo nel loro massimo edittale (*fino a dieci anni*).

Tale modifica, lo si anticipa, necessariamente implica anche la risoluzione dell'ulteriore e consequenziale questione relativa alla commisurazione in concreto della durata della pena accessoria, soggetta, secondo alcuni⁹, all'applicazione

⁷ *Ex multis*, Cass. Pen., Sez. V, 16 febbraio 2012, n. 23606; Cass. Pen., Sez. V, 31 marzo 2010, n. 23720; Cass. Pen., Sez. V, 2 marzo 2010, n. 13579.

⁸ *Ex multis*, Cass. Pen., Sez. V, 18 ottobre 2013, n. 628; Cass. Pen., Sez. V, 20 settembre 2012, n. 42731; Cass. Pen., Sez. V, 30 maggio 2012, n. 30341; Cass. Pen., Sez. V, 10 novembre 2010, n. 269; Cass. Pen., Sez. V, 18 febbraio 2010, n. 17690; Cass. Pen., Sez. V, 20 settembre 2007, n. 39337.

⁹ V. Cass. Pen., Sezioni Unite, 27 novembre 2014, n. 6240.

dell'art. 37 c.p. e, secondo altri¹⁰, dell'art. 133 c.p.. A tale quesito, tuttavia, hanno dato risposta le Sezioni Unite della Cassazione, come si preciserà oltre.

Anzitutto, nella pronuncia in esame, la Consulta ha preliminarmente individuato il *petitum* della questione a essa sottoposta, avente ad oggetto il solo carattere fisso della durata delle pene accessorie, non anche il carattere obbligatorio nell'*an* di tali sanzioni¹¹.

Così, la Corte ha subito segnalato che *“la durata fissa delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare non appare, in linea di principio, compatibile con i principi costituzionali in materia di pena, e segnatamente con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio”*.

In merito, è bene rammentare che, sebbene la determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti previsti come reato rientri nella competenza esclusiva del legislatore, la discrezionalità di quest'ultimo non può certo straripare nella manifesta irragionevolezza delle scelte legislative.

Detto limite, pertanto, verrebbe superato *“allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato”*, ingenerando nel condannato la percezione dell'ingiustizia della pena.

Ebbene, premessi tali assunti, la Consulta ha proceduto con ordine alla trattazione dei principi generali vigenti in materia di trattamento sanzionatorio applicabili al caso in esame, e già segnalati *supra*.

Invero, affinché la pena non appaia sproporzionata, in relazione alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del fatto commesso, il legislatore normalmente stabilisce un minimo e un massimo edittale entro cui la pena deve essere concretamente commisurata, tenendo conto della vasta gamma di circostanze indicate negli artt. 133 e 133-bis c.p..

In tal modo, è assicurata una risposta il più possibile individualizzata *“e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.”*.

In materia, dunque, vige il principio di mobilità, o individualizzazione, della pena, che, sulla scorta dell'insegnamento della nota sentenza della Corte Cost. n. 50/1980,

¹⁰ V. Corte Costituzionale, 25 settembre 2018, n. 222.

¹¹ Corte Costituzionale, 25 settembre 2018, n. 222: *“Alla luce – allora – del complessivo impianto motivazionale dell'ordinanza, lo stesso riferimento all'obbligatorietà delle pene accessorie, contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di remissione, non può che intendersi come riferito esclusivamente al carattere, appunto, obbligatorio della loro durata decennale, e non già all'obbligatorietà della loro applicazione nel caso concreto.*

Dal momento che il perimetro della questione di legittimità costituzionale è, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, unicamente definito dall'ordinanza di remissione (ex multis, sentenza n. 327 del 2010), l'esame della Corte dovrà, dunque, essere confinato al solo profilo concernente la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie previste dalle disposizioni censurate”.

ogni pena fissa nel *quantum* è, per ciò solo, indiziata di incostituzionalità, “*e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione, attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda “proporzionata” all’intera gamma dei comportamenti tipizzati. Così come, peraltro, avvenne nel caso della disposizione scrutinata nella sentenza n. 50 del 1980*”.

È evidente, del resto, che l’art. 216 l. fall. (richiamato, nel suo contenuto precettivo, dall’art. 223 l. fall.) non solo concerne una pluralità di fattispecie che, già solo a livello astratto, sono connotate da livelli di gravità alquanto diversi tra loro, ma che anche all’interno delle singole figure di reato previste in astratto sono individuabili livelli di gravità diversi creati dalla condotta concretamente posta in essere.

Pertanto, una simile rigidità applicativa, con riferimento alle pene accessorie, non può che generare risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso, rispetto ai fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi.

Appurato, dunque, che tale trattamento distonico configura senza dubbio una violazione, quantomeno, degli artt. 3 e 27 Cost., nonché del principio dell’individualizzazione della pena, si trattava di verificare se a tale *vulnus* la Consulta potesse porre rimedio.

Dichiarata fondata la questione, la Corte, prima di pronunciarsi, non poteva che confrontarsi con la propria precedente giurisprudenza già intervenuta sul punto, come anticipato *supra*, con la sentenza n. 134 del 2012.

Una tutela effettiva dei principi e dei diritti fondamentali incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore rischierebbe di rimanere senza protezione laddove l’intervento di questa Corte restasse vincolato, come è stato a lungo in passato, ad una rigida esigenza di “*rime obbligate*” nell’individuazione della sanzione applicabile in luogo di quella dichiarata illegittima.

Nel 2012, difatti, la Consulta, pur riconoscendo la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, si mostrava, in ogni caso, vincolata alla scelta del legislatore.

Sul punto, la Corte odierna ha ricordato che la pronuncia del 2012 ben rispecchiava la giurisprudenza maggioritaria in materia. Al fine di stabilire se un trattamento sanzionatorio fosse manifestamente irragionevole a causa della sua sproporzione rispetto alla gravità del fatto, il Giudice delle Leggi poteva intervenire in modo correttivo a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo potesse essere sostituito sulla base di un *tertium comparationis*, che fornisse al Giudice le “*rime obbligate*” entro cui allineare la sanzione sproporzionata a quella della norma con funzione di parametro.

Con la sentenza n. 236/2016, tuttavia, si registrava la prima deviazione dalla regola suddetta, e veniva superata la necessità di individuare un *tertium comparationis* a favore di “*precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo*”, intesi

quali “soluzioni [sanzionatorie] già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata”¹².

Così, la Corte, nella pronuncia che oggi ci occupa, ha ripudiato la storica e maggioritaria tesi giurisprudenziale, avallando, invece, quella minoritaria del 2016, nel senso che “– a consentire l'intervento di questa Corte di fronte a un riscontrato *vulnus* ai principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio – non è necessario che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come *tertium comparationis*. Essenziale, e sufficiente, a consentire il sindacato della Corte sulla congruità del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata ipotesi di reato è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte «precisi punti di riferimento» e soluzioni «già esistenti» (sentenza n. 236 del 2016) – esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non “costituzionalmente obbligate” – che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima; sì da consentire a questa Corte di porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia”.

Il quadro della legge fallimentare offre, infatti, “una diversa soluzione, in grado di sostituirsi a quella prevista dalla disposizione in questa sede censurata, e di inserirsi al tempo stesso armonicamente all'interno della logica già seguita dal legislatore, al netto del riscontrato vizio di costituzionalità”.

I seguenti artt. 217 e 218 l. fall., del resto, dispongono l'applicazione delle medesime pene accessorie della bancarotta fraudolenta, rispettivamente, “fino a due anni” e “fino a tre anni”. Per tali fattispecie è prevista l'applicazione di pene accessorie individuate dal legislatore solo nel massimo edittale e, pertanto, discrezionalmente determinabili nel *quantum* dal giudice nel caso concreto.

Nulla vieta, peraltro, che la condanna per uno dei fatti previsti dall'art. 216 l. fall. comporti una pena accessoria di durata, in concreto, di entità diversa da quella detentiva.

Invero, la pena accessoria, sostiene la Corte, ha una funzione distinta da quella della pena principale della reclusione, in quanto la prima si caratterizza per essere “marcatamente orientata alla prevenzione speciale negativa – imperniata sull'interdizione del condannato da quelle attività che gli hanno fornito l'occasione per commettere gravi reati”, oltre che per avere un diverso grado di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona¹³.

¹² Corte Costituzionale, Sentenza 21 settembre 2016, n. 236.

¹³ Sul punto, Cass., S.U., 28 febbraio 2019, n. 28910: “Secondo l'opinione più accreditata in dottrina le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato; le pene accessorie, specie quelle interdittive ed in abilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal

Ebbene, *“in ottica de iure condendo, anzi, strategie siffatte ben potrebbero risultare funzionali a una possibile riduzione dell’attuale centralità della pena detentiva nel sistema sanzionatorio, senza indebolire la capacità deterrente della norma penale, né l’idoneità della complessiva risposta sanzionatoria rispetto all’altrettanto legittimo obiettivo della prevenzione speciale negativa”*.

Sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’art. 216, ult. co., l. fall. illegittimo nella parte in cui dispone l’applicazione delle pene accessorie *“per la durata di dieci anni”* anziché *“fino a dieci anni”*, ferma restando, beninteso, la possibilità per il legislatore di intervenire sulla norma, adottando soluzioni diverse rispetto a quelle cui la Consulta è pervenuta.

Alla luce di tale sostanziale modifica del sistema sanzionatorio previsto per il delitto di bancarotta fraudolenta, occorre ora soffermarsi sulla concreta modalità di commisurazione delle pene accessorie nel caso concreto.

L’eliminazione del riferimento temporale *“fisso”*, a favore dell’indicazione di un massimo edittale, ha posto il quesito se tali pene debbano considerarsi di durata *“non predeterminata”* ovvero *“predeterminata”*, con la conseguenza che troverebbero applicazione, rispettivamente, l’art. 37 c.p. o l’art. 133 c.p..

Proprio sulla scorta delle considerazioni elaborate dalla Consulta, e riportate *supra*, si ritiene che l’applicazione concreta delle pene accessorie debba corrispondere a una modulazione autonoma delle stesse, autonoma e indipendente dalla pena principale.

Nella parte motiva della pronuncia in oggetto, dunque, la Corte avalla la soluzione che propende per l’applicazione dell’art. 133 c.p., *“in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato”*.

Questa impostazione che, come si è detto, è stata accolta nelle motivazioni della sentenza in esame, è stata oggetto di un recentissimo intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali, lo si anticipa, pur non vincolate a fornire un’interpretazione dell’art. 216 l. fall. coerente con l’impianto della sentenza Corte Cost. 222 del 2018, hanno di fatto accolto l’invito di quest’ultima e riconosciuto alle pene accessorie del reato di bancarotta fraudolenta una commisurazione concreta ai sensi dell’art. 133 c.p..

5. La determinazione delle pene accessorie a seguito dell’intervento della Consulta.

Con l’ordinanza del 2018¹⁴, i giudici di legittimità hanno rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: *“se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, come riformulato ad opera della sentenza n. 222 del 5/12/2018 della Corte Costituzionale con sentenza*

medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l’emenda”.

¹⁴ Cass., Sez. V, ord. 12 dicembre 2018, n. 56458.

dichiarativa di illegittimità costituzionale, mediante l'introduzione della previsione della sola durata massima «fino a dieci anni», debbano considerarsi pene con durata «non predeterminata» e quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all'art. 37 cod. pen. (che prevede la commisurazione della pena accessoria non predeterminata alla pena principale inflitta), con la conseguenza che è la stessa Cassazione a poter operare la detta commisurazione con riferimento ai processi pendenti; ovvero se, per effetto della nuova formulazione, la durata delle pene accessorie debba invece considerarsi «predeterminata» entro la forbice data, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 37 cod. pen. ma, di regola la rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.».

Dalla decisione dipendono, come si vedrà *infra*, plurime e rilevanti conseguenze, anche con riferimento all'individuazione del giudice competente alla rideterminazione della pena nei processi ancora pendenti.

Ebbene, la Quinta Sezione rimettente ha passato in rassegna i due principali orientamenti del panorama giurisprudenziale aventi ad oggetto la commisurazione delle pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta.

Anzitutto, la tesi maggioritaria riconosce alle pene accessorie una durata “non predeterminata” quando queste sono previste entro un minimo e un massimo edittale ovvero soltanto uno dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve sempre essere uniformata, ai sensi dell'art. 37 c.p., a quella della pena principale in concreto inflitta dal giudice di merito.

Tale impostazione, peraltro, trova un primo riscontro nell'interpretazione letterale dell'art. 37 c.p., nella parte in cui precisa che “*in nessun caso può oltrepassarsi il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria*”.

Un siffatto inciso, secondo i sostenitori di tale orientamento, non sarebbe stato necessario se l'art. 37 c.p. non avesse trovato applicazione nelle ipotesi in cui le pene accessorie sono individuate solo con riferimento a un minimo o un massimo edittale. Inoltre, a conforto della tesi in esame, si osservava che l'autonoma determinazione della durata della pena accessoria rispetto alla pena principale avrebbe avuto effetti pregiudizievoli *in malam partem*, consentendo alla prima di poter in concreto superare la durata della seconda.

Inoltre, a ulteriore sostegno della tesi in esame, è richiamato l'art. 183 disp. att. c.p.p., nonché la collocazione sistematica dell'art. 37 c.p..

L'orientamento giurisprudenziale minoritario, invece, riconosce alla durata delle pene accessorie, determinata solo nel minimo e/o nel massimo, natura predeterminata.

Tale impostazione è, peraltro, quella seguita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222/2018, che suggerisce l'applicazione dell'art. 133 c.p. per la determinazione in concreto della durata della pena accessoria applicabile.

Questa tesi minoritaria, invero, correttamente valorizza i principi costituzionali sottesi alla individualizzazione della pena irrogata, nel rispetto della funzione rieducativa della stessa.

Pertanto, in estrema sintesi, con l'ordinanza in oggetto, si è domandato alle Sezioni Unite di porre rimedio ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza maggioritaria e costante, consentendo al giudice di merito di commisurare la pena accessoria individuata dal legislatore, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. Insomma, sebbene le Sezioni Unite non fossero vincolate al recente *dictum* della Corte Costituzionale, appariva quanto mai opportuno accogliere l'invito della Consulta prima, e dei giudici rimettenti poi, a valutare l'applicabilità della pena accessoria ai sensi dell'art. 133 c.p., tendendo, così, alla costruzione di un sistema sanzionatorio rispettoso dei principi costituzionali sottesi e, principalmente, alla individualizzazione della pena in concreto irrogata.

6. Intervengono le Sezioni Unite con sent. 28910 del 2019.

Con la sentenza *de quo*, le Sezioni Unite hanno finalmente chiarito come debba essere calcolata la pena accessoria, in particolare per il reato di bancarotta fraudolenta, nei casi in cui la legge determini solo un limite minimo e/o massimo di durata della stessa, formulando, lo si anticipa, il seguente principio di diritto: “*le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.*”. La pronuncia in commento, peraltro, si inserisce in un nuovo regime sanzionatorio previsto per il delitto di bancarotta fraudolenta. Con la recente sentenza della Corte Costituzionale, lo si rammenta, veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 216 ult. co. l. fall., nella parte in cui prevedeva la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie, anziché prevederne l'applicazione “*fino a dieci anni*”.

Ebbene, la decisione delle Sezioni Unite ha tenuto conto del mutato panorama giurisprudenziale, rispettoso dei principi costituzionali di proporzionalità e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Come precisato *supra*, secondo una prima tesi, in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, le pene accessorie in questione sono di durata non predeterminata, soggette all'applicazione dell'art. 37 c.p..

I sostenitori di tale tesi, peraltro, trovano conferma nella precedente pronuncia della Corte Costituzionale¹⁵, in cui, nonostante la dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità sottoposta, espressamente prospettava che l'inserimento delle parole “*fino a*” avrebbe comportato, fra le soluzioni possibili, l'applicazione dell'art. 37 c.p. per la commisurazione in concreto delle pene accessorie.

Purtuttavia, tale orientamento, ponendosi in aperto contrasto con la recentissima sentenza della Corte Costituzionale, non si mostrava del tutto convincente.

Diversamente, secondo altro indirizzo condiviso dai giudici rimettenti, occorre muovere da una lettura unitaria della sentenza della Corte Costituzionale, comprensiva di dispositivo e motivazione.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, confermano di aderire a tale ultimo orientamento, disponendo che le pene accessorie, individuate secondo un termine

¹⁵ Corte Costituzionale, Sentenza 21 maggio 2012, n. 134.

non fisso, devono essere in concreto commisurate secondo i criteri previsti dall'art. 133 c.p..

Procediamo, però, con ordine.

Anzitutto, le Sezioni Unite hanno criticato gli argomenti addotti dal primo indirizzo, a sostegno dell'applicazione dell'art. 37 c.p..

In primis, secondo i giudici, là dove menziona la pena espressamente determinata, l'art. 37 c.p. *“richiede che la tecnica legislativa contempli una esplicita indicazione di estensione cronologica della sua durata, che non può intendersi nel solo significato di quantificazione in misura unica, fissa, invariata ed invariabile”*. In questi termini, pertanto, si è evidenziato che, sul piano terminologico, a tale definizione corrisponde anche la previsione di una sanzione da determinare entro un intervallo di tempo compreso tra un minimo e/o un massimo edittale.

Non si è ritenuto conferente e utile nemmeno il richiamo all'art. 183 disp. att. c.p.p., che non offre un vero e proprio meccanismo di quantificazione della pena accessoria, bensì uno strumento tramite il quale è possibile sopperire all'omessa applicazione della pena¹⁶.

Così, anche la collocazione sistematica dell'art. 37 c.p., quale norma di chiusura del Capo del codice relativo alle pene accessorie, non pare corroborare la tesi maggioritaria, in quanto non autorizza di per sé a elevarne la disciplina a norma di rango generale. Semmai, all'art. 37 c.p. può essere riconosciuta validità residuale.

Ancora, le Sezioni Unite hanno osservato che il *dictum* della sentenza n. 134 del 2012 della Corte Costituzionale è ormai stato superato dalla recente sentenza del 2018 che, invece, esprime un netto disfavore verso ogni forma di automatismo nella commisurazione concreta delle pene accessorie¹⁷.

¹⁶ La disposizione, difatti, si colloca in un differente contesto, quello dell'esecuzione penale, apprestando così *“uno strumento integrativo ed emendativo dell'error in iudicando contenuto nella sentenza di condanna per effetto dell'omessa applicazione della pena stessa, pur doverosa, strumento la cui attivazione si è consentita in via interpretativa Corte di Cassazione - copia non ufficiale anche per l'ulteriore scopo di correggere profili di illegalità del giudicato a presidio della costante conformità alla legge del trattamento punitivo sino ai suoi aspetti complementari”*.

¹⁷ *“Ad avviso del Collegio, la riflessione esegetica sul tema in esame non può prescindere dalla considerazione che la decisione da assumere interviene all'esito di un diverso pronunciamento del giudice costituzionale, che, innestandosi su un orientamento esplicitato nella sentenza n. 236 del 21/09/2016 in riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art. 567, secondo comma, cod. pen. ed allo specifico carico sanzionatorio in essa previsto, sull'identico quesito, già esaminato con la citata sentenza n. 143 del 2012, ha mutato radicalmente posizione ed il quadro degli orizzonti esegetici. Se, quindi, nella pronuncia della Corte costituzionale n. 134 del 2012 «vi era l'implicito riconoscimento che la soluzione indicata dai giudici rimettenti (una delle possibili), è cioè con l'aggiunta alla disposizione normativa delle parole “fino a”, avrebbe reso possibile l'applicazione dell'art. 37 cod. pen.», la netta opzione di disfavore per l'automatismo punitivo sotto l'aspetto dosimetrico riferito alle pene accessorie, espresso nella sentenza n. 222 del 2018, priva la soluzione in precedenza assunta dalle Sezioni Unite di questa Corte del suo referente sul piano dell'ermeneutica costituzionale. Tanto autorizza una lettura alternativa dell'art. 37 cod. pen., che tenga conto dell'evoluzione maturata negli ultimi decenni nell'interpretazione del trattamento sanzionatorio e della sua funzione”*, Corte Cost., n. 222 del 2018, §8.5.

Invero, la determinazione del *quantum* di pena accessoria ai sensi dell'art. 37 c.p. comporterebbe l'aggancio della stessa alla misura di quella principale, senza possibilità di modulazione autonoma della prima.

Così, le Sezioni Unite, richiamando anche le diverse funzioni svolte dalla pena accessoria rispetto a quella principale, ancora una volta hanno sottolineato l'importanza di una modulazione personalizzata della prima rispetto al disvalore del fatto di reato e alla personalità del responsabile, senza la necessità di riprodurre in maniera automatica la pena principale.

Insomma, riconosciuto il diverso finalismo sanzionatorio delle due tipologie di pene in questione, nonché una diversa portata afflittiva delle stesse, non può che corrispondere in concreto una differente operazione di calcolo della pena principale e accessoria.

Cionondimeno, l'applicazione dell'art. 37 c.p. determinerebbe in pratica la sostituzione dell'automatismo della pena fissa, ripudiato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222/2018, con un diverso automatismo, consistente nella equiparazione della pena accessoria a quella principale.

L'applicazione di tale disposizione, dunque, rimane limitata ai soli casi in cui la legge prevede l'applicazione di una pena accessoria senza alcuna indicazione per la sua durata.

Ebbene, alla luce delle argomentazioni suddette, le Sezioni Unite hanno ripudiato la tesi dell'applicabilità dell'art. 37 c.p. per la commisurazione concreta delle pene accessorie per il reato di bancarotta fraudolenta, a favore di una commisurazione autonoma delle stesse, ai sensi dell'art. 133 c.p..

Dovendosi, pertanto, determinare in concreto la pena accessoria, per la quale la legge indica un termine di durata non fissa, sulla base dei criteri previsti all'art. 133 c.p., il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desumibile dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, dalla intensità del dolo o dal grado della colpa, e dalla capacità a delinquere del colpevole.

Alla stregua di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: *“le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.”*.

7. La sorte delle sentenze passate in giudicato prima della sentenza Corte Cost. n. 222 del 2018.

A questo punto, pare opportuno procedere a una breve riflessione sulla sorte delle pene accessorie applicate nella misura fissa di dieci anni, a seguito di condanna per

i reati di bancarotta fraudolenta, le cui pronunce sono passate in giudicato prima della rivoluzionaria sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale¹⁸.

Sul punto, peraltro, occorrerà distinguere tra le sentenze passate in giudicato prima o dopo la recente sentenza n. 28910 del 2019 delle Sezioni Unite, commentata *supra*. In via preliminare, si evidenzia come tali pronunce non siano in grado di esplicare effetti diretti sui giudicati di condanna per reati diversi da quello di bancarotta fraudolenta ex art. 216 l. fall., in ragione del fatto che tali ipotesi non sono state colpite dalla dichiarazione di incostituzionalità.

Invece, si osserva che l'esecuzione di pene accessorie determinate secondo i criteri precedenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ult. co., l. fall. è di per sé illegittima e bisognosa di una rideterminazione *in executivis*. La rideterminazione della pena illegale rientra nel novero delle competenze affidate al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p..

In merito, giova fin da subito evidenziare che i poteri del giudice dell'esecuzione non confinano nella sola verifica della validità e dell'efficacia del titolo esecutivo, bensì si estendono all'adeguamento del rapporto esecutivo allo schema normativo sopravvenuto a seguito di sentenza di illegittimità costituzionale¹⁹.

Alla luce di tale assunto, pertanto, nulla vieta al giudice dell'esecuzione di esercitare un potere discrezionale di commisurazione in concreto della pena accessoria, in applicazione dei criteri previsti all'art. 133 c.p..

Purtuttavia, come anticipato, occorre precisare che tale margine di incisione non può trovare accoglimento con riferimento alle sentenze passate in giudicato dopo la pronuncia della Corte Costituzionale ma prima della sentenza delle Sezioni Unite, n. 28910 del 2019.

Invero, se in tali condanne le pene accessorie previste per i delitti di bancarotta fraudolenta sono state commisurate ai sensi dell'art. 37 c.p., il giudice dell'esecuzione non avrebbe alcun margine di incisione sul giudicato, in ragione del fatto che le stesse sono state in concreto determinate in adesione di un orientamento che, al momento della decisione, risultava prevalente.

La Consulta, difatti, aveva indicato tale meccanismo di calcolo solo in un *obiter dictum*, e la sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite rappresenta un mero mutamento giurisprudenziale che, pertanto, non costituisce titolo per una modifica del giudicato, in specie una rideterminazione della pena.

¹⁸ V. Finocchiaro S., "Le Sezioni Unite sulla determinazione delle pene accessorie a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale in materia di bancarotta fraudolenta", in *Diritto penale contemporaneo*, 15 luglio 2019.

¹⁹ Sul punto, convergono tutte le fonti: (i.) normativa, ex artt. 136 Cost. e 30, comma 3, L. n. 87/1953; (ii.) giurisprudenziale, se si considerano, ex multis, Cass. Pen., S.U., Sentenza 24 ottobre 2013, n. 18821 (Ercolano) e Cass. Pen., S.U., Sentenza 29 maggio 2014, n. 42858 (Gatto); (iii.) dottrinale, si veda ad es. MARINUCCI – DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale – Parte Generale*, Sesta Edizione, Milano 2017, pp. 139-142.

8. Conclusioni.

Alla luce delle recenti e rivoluzionarie pronunce della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, non può che constatarsi, anzitutto, la significativa modifica del sistema sanzionatorio previsto per il reato di bancarotta fraudolenta, *ex art. 216 della legge fallimentare*, sotto un duplice aspetto.

In primis, con la sentenza della Consulta, viene finalmente eliminata dall'art. 216 l. fall. la previsione delle pene accessorie di durata fissa. Tale disposizione, difatti, pur essendo frutto di una scelta di politica criminale, si traduceva in uno straripamento della discrezionalità legislativa verso un sistema sanzionatorio illegittimo sotto il profilo costituzionale.

In secondo luogo, proprio per consentire che la pena accessoria possa essere effettivamente commisurata dal giudice nel caso concreto, le Sezioni Unite intervengono in materia, accogliendo l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 c.p. e predisponendo che la pena accessoria venga determinata in modo autonomo e indipendente rispetto a quella principale.

L'estensione dei margini di discrezionalità, impiegati in concreto nella commisurazione delle pene accessorie, conduce, dunque, a un progressivo ridimensionamento della centralità della pena principale detentiva a favore di quella accessoria interdittiva.

Infine, ad un attento giurista non può sfuggire il filo rosso che unisce i recenti approdi giurisprudenziali, ovverosia la valorizzazione del volto costituzionale delle pene accessorie, sfavorevole a qualsivoglia tipologia di automatismo nella commisurazione delle stesse.

Così, il trattamento sanzionatorio deve, in ogni caso, tendere al rispetto dei principi costituzionali e, in specie, dell'individualizzazione della pena, della personalità della responsabilità penale, nonché della funzione rieducativa della sanzione.